Cassazione penale sez. I, 11/03/2026, (ud. 11/03/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Relatore

Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

As.He., nato in Egitto l'(Omissis)

difeso dall'avv. Loredana Liso del foro di Bari

avverso il decreto del 18/02/2026 del Giudice di pace di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano Di Giuro;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bari con decreto del 18 febbraio 2026 ha disposto la convalida del trattenimento dello straniero As.He. già raggiunto da decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Rieti ragione della presenza irregolare sul territorio nazionale e da decreto di trattenimento del Questore di Rieti.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore di fiducia lamentando con un unico motivo violazione di legge processuale e sostanziale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per motivazione assente o meramente apparente.

Lamenta il difensore che il Giudice di pace, nel convalidare il provvedimento di trattenimento del Questore di Rieti, si è limitato, peraltro "senza la presenza dell'interprete di lingua conosciuta dallo straniero", dopo la dicitura prestampata "Verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 3 bis e 14 del citato D.Lgs.", a rilevare la sussistenza allo stato, esaminata la documentazione, dei presupposti di carenza di documenti e di regolare

permesso di soggiorno, senza una specifica motivazione sia sui presupposti legittimanti la convalida richiesta sia sulla documentazione esaminata sia sulla durata del trattenimento.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del decreto impugnato.

3. L' Avvocatura generale dello Stato, con memoria scritta, per il Ministero dell'Interno - Questura di Roma, si costituisce nel presente procedimento e insiste per il rigetto del ricorso, richiamando la documentazione prodotta dalla Questura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va rilevato che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Invero, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere disposto il trattenimento senza ancorarlo a limiti temporali rigidi e a condizioni legislativamente imposte (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 6064 del 28/02/2019, Rv. 653101).

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. in chiave costituzionalmente orientata, con la sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e della mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida; e che fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento... intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile Viter logico seguito dal giudice di merito..."". Ciò risulta evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, la quale richiama a tale riguardo Cass. pen., Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, che sottolinea come la motivazione inesistente o meramente apparente integri violazione di legge (in termini Cass. pen., Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, Rv. 287835).

Invero, in tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa (Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 382, Rv. 673605).

Date queste premesse, la lettura del provvedimento impugnato rende evidente la sussistenza, per quanto stringataci una motivazione assonante rispetto alla richiesta di convalida del Questore - contenuta nello stesso corpo del provvedimento - che, tramite il proprio rappresentante, insiste sulla sussistenza dei presupposti della carenza di documenti e di regolare permesso di soggiorno, nonché della pericolosità sociale per i precedenti penali (come indicati in atti).

Il Giudice di pace, peraltro, nel ritenere sussistenti i presupposti del trattenimento richiama, altresì, la documentazione esaminata. Nel provvedimento di trattenimento si fa riferimento all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del T.U.I. (all'esito dell'esecuzione della pena per i reati di violenza sessuale ex art. 609 bis cod. pen., di furto aggravato ex artt. 624e 625 cod. pen. e di rapina ex art. 628 stesso codice, quindi per pericolosità sociale, dandosi atto nel decreto di espulsione della presenza illegale di As.He. sul territorio nazionale, non essendogli stato rinnovato il permesso di soggiorno,

riconosciutogli all'atto dell'ingresso per minore età) e alla sussistenza di un concreto rischio di fuga giustificativo della misura privativa della libertà, ossia del pericolo di sottrazione del trattenuto all'esecuzione del rimpatrio, non avendo il

suddetto fornito un documento in corso di validità utile all'espatrio, manifestato concreto interesse a fare rientro nel paese di origine, fornito garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo, indicato un alloggio stabile non precario ove potesse essere rintracciato senza difficoltà e un'attività lavorativa regolare, nonché dimostrato integrazione sociale, evincendosi piuttosto dalla sua condotta pregressa che è persona pericolosa per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. Disponendosene, pertanto, il trattenimento presso il CPR di Bari-Palese per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera (individuato in tre mesi, prorogabili, dall'art. 14, comma 5, TUI, per cui anche la doglianza difensiva sul punto è infondata, trattandosi di termine individuato ex lege e non disposto discrezionalmente). Lo stesso trattenuto all'udienza, alla quale dimostra di parlare e comprendere la lingua italiana (non lamentandosi in quella sede l'assenza di un interprete di lingua madre, rilevata genericamente con il ricorso), ammette di non avere documenti e di non essere in possesso di permesso di soggiorno poiché non rinnovatogli, prospettando una mera intenzione di chiedere la protezione internazionale, su cui nulla dice il ricorso.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.